

REGNO DEL BELGIO
SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE PER LA GIUSTIZIA
PROGETTO DI LEGGE
Progetto preliminare di legge che modifica la legge del 7 maggio 1999 sui giochi d'azzardo, le scommesse, gli stabilimenti di gioco d'azzardo e la tutela dei giocatori
FILIPPO, RE DEI BELGI,
<i>Ai presenti e a coloro che verranno, SALUTI.</i>
Su proposta del ministro della Giustizia,
ABBIAMO DECISO E DECRETIAMO QUANTO SEGUE:
Il ministro della Giustizia è incaricato di presentare a nostro nome e di discutere innanzi alla Camera dei Rappresentanti il progetto di legge che recita come segue:
CAPO 1 — Disposizioni generali
Articolo 1. La presente legge disciplina una materia oggetto dell'articolo 74 della Costituzione.
CAPO 2 – Modifiche della legge del 7 maggio 1999 sui giochi d'azzardo, le scommesse, gli stabilimenti di gioco d'azzardo e la tutela dei giocatori

Articolo 2. L'articolo 4 della legge del 7 maggio 1999 sui giochi d'azzardo, le scommesse, gli stabilimenti di gioco d'azzardo e la tutela dei giocatori, sostituito dalla legge del 10 gennaio 2010, è integrato da due paragrafi così formulati:

"4. È vietato a chiunque utilizzare, in qualsiasi forma, dati personali che non gli appartengono allo scopo di accedere a uno stabilimento di gioco d'azzardo o di partecipare ad attività di gioco d'azzardo.

È vietato a chiunque mettere i dati personali a disposizione di un'altra persona in qualsiasi forma, sapendo che tali dati saranno utilizzati allo scopo di accedere a uno stabilimento di gioco d'azzardo o di partecipare ad attività di gioco d'azzardo.

Ai fini del presente articolo, per "dati personali" si intendono i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

5. È vietato a chiunque concedere l'accesso a uno stabilimento di gioco d'azzardo o alla pratica del gioco d'azzardo a persone per le quali tale accesso o pratica non sono consentiti ai sensi dell'articolo 54."

Articolo 3. All'articolo 14/1 della medesima legge, inserito dalla legge del 7 maggio 2019, è aggiunto quanto segue:

"I membri della commissione, nominati dal presidente della commissione sulla base dell'esigenza di sapere, possono consultare e utilizzare i dati personali e le informazioni registrati nell'EPIS (Sistema informativo sulle persone escluse) e nel Log-EPIS a fini storici, scientifici o statistici, secondo i termini e le condizioni di cui al capo 4 della legge del 30 luglio 2018 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), sulla base di un contratto di subappalto, il presidente può rivolgersi a ricercatori che non fanno parte della commissione.

Il risultato dell'uso di tali dati è in ogni caso reso anonimo."

Articolo 4. All'articolo 15, paragrafo 1, comma 4, punto 2, di tale legge, i termini "e in particolare il registro dei professionisti di cui all'articolo 55/3 e le foto o immagini fotografiche in loro possesso" sono inseriti tra i termini "richiede la comunicazione di tutti i documenti" e i termini "possono essere utili ai fini dell'indagine;".

Articolo 5. All'articolo 15/3, paragrafo 1, della medesima legge, inserito dalla legge del 10 gennaio 2010 e modificato da ultimo dalla legge del [MSS III], i termini "46, 54, 58, 60,

62 e le disposizioni adottate ai sensi di tali articoli e dell'articolo 61, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "46, 58, 60, 61, paragrafi 2 e 3, e le disposizioni adottate ai sensi di tali articoli".

Articolo 6. Nella medesima legge, l'articolo 24 è sostituito da quanto segue:

"Articolo 24. 1. Al fine di rafforzare la tutela dei giocatori, la commissione si riunisce almeno una volta all'anno con i rappresentanti dei licenziatari per conoscere le prospettive e le iniziative degli operatori in relazione alle dipendenze comportamentali e al tema del debito e delle risorse dedicate.

Tali informazioni sono contenute nella relazione di cui all'articolo 16.

2. Nelle materie di sua competenza, la commissione, previa consultazione del Servizio pubblico federale per la Sanità pubblica, può redigere protocolli vincolanti per l'attuazione tecnica e pratica delle disposizioni giuridiche e regolamentari.

Se, entro un termine di 30 giorni, il Servizio pubblico federale per la Sanità pubblica non invia alla commissione alcun avviso o richiesta di proroga del termine a 60 giorni, la procedura prosegue.

La commissione pubblica tali protocolli nel *Moniteur belge*."

Articolo 7. L'articolo 42/1 è inserito nella medesima legge con la formulazione seguente:

"Articolo 42/1. Per restare licenziatario di classe C, il richiedente deve continuare a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 41 e 42."

Articolo 8. All'articolo 43/8 della medesima legge, inserito dalla legge del 10 gennaio 2010 e modificato dalle leggi del 7 maggio 2019 e del 28 novembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al paragrafo 2, comma 1, la lettera e) è abrogata;

2) il paragrafo 4 è completato da tre commi con la formulazione seguente:

"La commissione tiene inoltre un elenco aggiornato degli URL dei siti web degli operatori del gioco d'azzardo che essa ritiene offrano, attraverso strumenti della società dell'informazione, giochi d'azzardo in Belgio senza essere in possesso di una licenza concessa dalla commissione a tal fine. Gli aggiornamenti a tale elenco saranno pubblicati nel *Moniteur belge*.

Gli URL inclusi nell'elenco di cui al comma 2 sono trasferiti ai fornitori di servizi Internet ai sensi della legge del 13 giugno 2005 sulle comunicazioni elettroniche, affinché possano bloccarne l'accesso il prima possibile.

Il re può stabilire altre disposizioni relative all'elenco di cui al comma 2."

Articolo 9. All'articolo 44 della medesima legge, come modificato dalla legge del 10 gennaio 2010, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel testo francese, i termini "e recano permanentemente la carta identificativa attestante il possesso di tale licenza" sono sostituiti dai termini "e ne hanno prova permanente.";

2) nel testo neerlandese, le parole "in de vorm van een identificatiekaart" sono soppresse.

Articolo 10. All'articolo 47 della medesima legge sono soppresi i termini "e la carta identificativa di accompagnamento".

Articolo 11. Nel capo VI della medesima legge è inserito l'articolo 53/1, che recita come segue:

"Articolo 53/1. 1. I licenziatari di classe A, A+, B, B+, F1+ e F2, ad eccezione dei licenziatari di classe F2 di cui all'articolo 43/4, paragrafo 5, comma 1, sono tenuti a identificare qualsiasi persona a norma degli articoli 54 e 55/4.

La presente identificazione ha lo scopo di:

1) verificare se il documento d'identità presentato appartiene alla persona che lo presenta ai sensi degli articoli 54 e 55/4;

2) consultare l'EPIS di cui all'articolo 55 per verificare se la persona è autorizzata ad accedere allo stabilimento di gioco o a partecipare alle attività di gioco d'azzardo.

In caso di dubbi circa la veridicità o l'accuratezza dell'identificazione della persona, il licenziatario rifiuta l'accesso allo stabilimento di gioco d'azzardo o alla partecipazione al gioco d'azzardo e ne informa la commissione.

2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, i documenti d'identità e i documenti di soggiorno validi ammessi sono i seguenti:

1) la carta d'identità elettronica belga;

2) un permesso di soggiorno elettronico o un certificato di registrazione elettronica;

3) una carta d'identità straniera con chip;

4) carte d'identità elettroniche speciali rilasciate alle categorie di personale che svolge missioni diplomatiche e consolari e ai loro familiari, in virtù delle convenzioni di Vienna del 1961 e 1963 e del regio decreto del 30 ottobre 1991 sui documenti di soggiorno in Belgio di taluni cittadini stranieri;

5) qualsiasi altro documento stabilito dal re, a condizione che il regio decreto sia convertito in legge entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decreto.

La persona è autenticata nell'EPIS mediante il modulo di autenticazione e-ID o mediante un'identificazione che soddisfi i requisiti di un livello di garanzia significativo o elevato quale definito alla sezione 2.2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Se l'identificazione e l'autenticazione con i mezzi di cui ai commi 1 e 2 non sono possibili, possono essere accettati solo i seguenti documenti validi:

1) un passaporto riconosciuto o un documento di viaggio equivalente;

2) una carta d'identità rilasciata da un altro Stato membro dello Spazio economico europeo;

3) un permesso di soggiorno o un certificato di registrazione senza chip.

Il re può determinare qualsiasi altro documento d'identità o permesso di soggiorno a condizione che il regio decreto sia convertito in legge entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decreto.

3. I licenziatari di classe F2 di cui all'articolo 43/4, paragrafo 5, comma 1, verificano l'età del giocatore e la autenticano nell'EPIS a norma dell'articolo 54, mediante un sistema informatico appropriato installato sul dispositivo e fornito dal licenziatario di classe F1.

L'età del giocatore è verificata e autenticata nell'EPIS mediante un documento d'identità o di soggiorno valido di cui al paragrafo 2, comma 1, punti da 1 a 4.

Il dispositivo non può essere acceso se la pratica del gioco d'azzardo è vietata al giocatore ai sensi dell'articolo 54."

Articolo 12. All'articolo 54, paragrafo 3, di tale legge, come modificato dalle leggi del 10 gennaio 2010 e del 17 marzo 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la frase introduttiva è sostituita da quanto segue: "I licenziatari di classe A, A+, B, B+, F1+ e F2 vietano l'accesso agli stabilimenti di gioco d'azzardo di classe I, II o IV, la partecipazione a scommesse al di fuori degli stabilimenti di gioco d'azzardo di classe IV e il gioco d'azzardo attraverso strumenti della società dell'informazione alle persone seguenti alle quali è stato vietato l'accesso da parte della commissione:";

2) il punto 4 (precedentemente punto 5) è sostituito dal seguente:

"(4) (precedentemente punto 5) le persone che hanno un problema di dipendenza dal gioco d'azzardo e che sono state escluse dalla commissione su richiesta di qualsiasi persona interessata;".

Articolo 13. L'articolo 55 di tale legge, come modificato dalle leggi del 10 gennaio 2010 e del 30 luglio 2022, è sostituito da quanto segue:

"Articolo 55. 1. È istituito un sistema centrale per il trattamento delle informazioni relative alle persone di cui all'articolo 54, noto come "Sistema informativo sulle persone escluse (EPIS)", presso la commissione, per il quale è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Gli scopi dell'EPIS sono i seguenti:

1) consentire ai licenziatari di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 53/1, paragrafo 1, comma 2, e paragrafo 2, comma 3, e all'articolo 54;

2) consentire alla commissione di svolgere il compito di tutela del giocatore assegnatole dalla presente legge.

2. Per ciascuna persona di cui all'articolo 54, nell'EPIS sono registrati i seguenti dati:

1) cognomi e nomi;

2) data di nascita;

3) numero di identificazione nel registro nazionale delle persone fisiche o, se questo non è disponibile, il luogo di nascita;

4) il motivo, la data di inizio e la data di fine dell'esclusione.

I dati di cui al comma 1 sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di fine dell'esclusione.

3. L'accesso ai dati dell'EPIS è limitato alle seguenti persone:

1) il presidente della commissione per il gioco d'azzardo;

2) gli agenti di polizia di cui all'articolo 15, paragrafo 3;

3) i membri della segreteria di commissione le cui funzioni lo richiedono e che sono nominati dalla commissione;

4) le persone responsabili degli sviluppi informatici per la gestione dell'EPIS per conto della commissione per il gioco d'azzardo.

4. Il re determina le modalità di gestione dell'EPIS, le modalità di trattamento dei dati e le modalità di consultazione dell'EPIS senza tuttavia ampliare le categorie di destinatari."

Articolo 14. L'articolo 55/2 è inserito nella medesima legge con la formulazione seguente:

"Articolo 55/2. 1. Tutte le consultazioni dell'EPIS sono conservate in un registro, noto come "Log-EPIS", per il quale la commissione è il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Gli scopi del Log-EPIS sono i seguenti:

1) consentire alla commissione di svolgere i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, in particolare per verificare se un licenziatario adempia correttamente ai propri obblighi di legge ai sensi dell'articolo 54;

2) consentire alla commissione di svolgere la missione di tutela dei giocatori assegnata dall'articolo 54, paragrafo 3, comma 4;

3) consentire ai membri del servizio di polizia, nominati dal loro comandante, direttore o capo esecutivo in base all'esigenza di sapere, di svolgere le funzioni di cui all'articolo 15 della legge sulle funzioni di polizia. In tale contesto, possono essere comunicati solo i dati di cui al paragrafo 2, punti da 1 a 3;

4) consentire ai membri del servizio investigativo del Comitato permanente P di svolgere i compiti di cui all'articolo 16 della legge organica sulla sorveglianza dei servizi di polizia e di intelligence e dell'organo di coordinamento per l'analisi delle minacce;

5) consentire ai membri dell'Ispettorato generale della polizia federale e locale di svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della legge del 15 maggio 2007 sull'Ispettorato generale e che stabilisce varie disposizioni relative allo status di taluni membri della polizia per l'esercizio dei rispettivi compiti statuari.

2. Per ogni consultazione dell'EPIS, nel Log-EPIS sono registrati i seguenti dati:

1) la data e l'ora della consultazione;

2) i dati di cui all'articolo 55, paragrafo 2, punti da 1 a 3;

3) il numero di licenza dello stabilimento di gioco da cui è stato consultato il sistema EPIS;

4) il numero di licenza D della persona che ha consultato l'EPIS o l'identità della persona di cui all'articolo 55, paragrafo 3;

5) il risultato dell'ispezione dell'EPIS;

6) lo scopo della consultazione;

7) i mezzi di identificazione di cui all'articolo 53/1, paragrafo 2.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della consultazione dell'EPIS.

3. L'accesso ai dati del Log-EPIS è limitato a:

1) il presidente della commissione per il gioco d'azzardo;

2) gli agenti di polizia di cui all'articolo 15, paragrafo 3;

3) i membri della segreteria di commissione le cui funzioni lo richiedono e che sono

nominati dalla commissione;

4) le persone responsabili degli sviluppi informatici per la gestione dell'EPIS per conto della commissione per il gioco d' giochi.".

Articolo 15. L'articolo 55/3 è integrato nella medesima legge con la formulazione seguente:

"Articolo 55/3. 1. Il gestore di una sala da gioco di uno stabilimento di gioco d'azzardo di classe I o II o di uno stabilimento fisso di gioco d'azzardo di classe IV tiene un registro per l'identificazione delle persone che accedono al suo stabilimento per motivi professionali, noto come "registro dei professionisti", per il quale è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Lo scopo del registro dei professionisti è consentire all'operatore di identificare ogni persona che accede al suo stabilimento di gioco d'azzardo per motivi professionali.

2. Per ogni persona che accede allo stabilimento di gioco d'azzardo per motivi professionali, i seguenti dati sono registrati nel registro dei professionisti:

1) cognomi e nomi;

2) il motivo, la data e l'ora della visita;

3) la firma, preceduta dalla dichiarazione seguente: "L'accesso a questo stabilimento di gioco d'azzardo mi è concesso solo nell'ambito della mia attività professionale e mi impegno a non partecipare a giochi d'azzardo gestiti in questo contesto".

Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per un periodo di un anno.

3. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, comma 4, punto 2, e il paragrafo 3, comma 2, l'accesso al registro dei professionisti è limitato all'operatore o alla persona delegata dall'operatore.".

Articolo 16. L'articolo 55/4 è inserito nella medesima legge con la formulazione seguente:

"Articolo 55/4. 1. Se, per qualsiasi motivo al di fuori del controllo dell'operatore, è impossibile consultare l'EPIS, i dati dei giocatori devono essere registrati in un registro di riserva separato tenuto dal licenziatario di cui all'articolo 53/1, paragrafo 1, denominato "registro di riserva", per il quale è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati).

Se, per qualsiasi motivo al di fuori del controllo dell'operatore, è impossibile consultare l'EPIS utilizzando il sistema informatico di cui all'articolo 53/1, paragrafo 3, il licenziatario di cui all'articolo 53/1, paragrafo 3, può accendere il dispositivo mediante una carta operativa previa verifica dell'identità e dell'età del potenziale giocatore.

Lo scopo del registro di riserva è la tutela del giocatore nel caso in cui l'EPIS non sia consultabile.

2. Per ogni giocatore, i dati iscritti nel registro di riserva sono i seguenti:

1) cognomi e nomi;

2) data di nascita;

3) numero di identificazione nel registro nazionale delle persone fisiche o, se questo non è disponibile, il luogo di nascita;

3. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, comma 4, punto 2, e il paragrafo 3, comma 2, l'accesso al registro di riserva è limitato al licenziatario o alla persona delegata dal licenziatario.

4. Il licenziatario informa immediatamente la commissione per il gioco d'azzardo e il subappaltatore scelto dalla commissione per il gioco d'azzardo per ospitare il sistema EPIS e gestire l'accesso al sistema EPIS, dell'impossibilità di consultare l'EPIS.

Quando l'EPIS è nuovamente consultabile, il licenziatario deve controllare tutti i giocatori sul registro di riserva con la data e l'ora della visita. Se esclusi, a tali giocatori deve essere immediatamente negato l'accesso o la partecipazione e la commissione per il gioco d'azzardo deve essere informata immediatamente.

Dopo tale controllo, l'elenco viene immediatamente distrutto dal licenziatario."

Articolo 17. All'articolo 61, paragrafo 3, di tale legge, inserito dalla legge del 10 gennaio 2010, i termini "e i licenziatari di cui all'articolo 43/5, paragrafo 5, punto 1" sono inseriti tra i termini "di classe I, II, III e IV" e il termine "volantini".

Articolo 18. L'articolo 62 della medesima legge, come modificato dalle leggi del 10 gennaio 2010, del 7 maggio 2019 e del 30 luglio 2022, è abrogato.

Articolo 19. All'articolo 63 della medesima legge, come modificato dalla legge del 10 gennaio 2010, i termini "detenzione per un periodo compreso tra un mese e tre anni e una sanzione pecuniaria compresa tra 26 franchi e 25 000 franchi o una di tali sanzioni" sono sostituiti dai termini "una sanzione pecuniaria compresa tra 26 EUR e 120 000 EUR".

Articolo 20. L'articolo 64 di tale legge, come modificato da ultimo dalla legge del [MSS III], è sostituito da quanto segue:

"Articolo 64. Gli autori delle violazioni delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 4, e paragrafo 5, degli articoli 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 60, 61, paragrafi 2 e 3, nonché delle misure adottate per attuare tali articoli, sono puniti con una sanzione pecuniaria da 26 EUR a 72 000 EUR."

CAPO 3 - Disposizioni transitorie

Articolo 21. L'articolo 7 si applica a tutte le domande di rinnovo di licenza di classe C presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

CAPO 4 - Entrata in vigore

Articolo 22. Per i licenziatari di classe A, A+, B, B+, F1+ e i titolari di una licenza di classe F2 che consente di piazzare scommesse per conto dei licenziatari di classe F1 in uno stabilimento fisso di gioco d'azzardo di classe IV, gli articoli 2, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 entrano in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel *Moniteur belge*.

Per i titolari di una licenza di classe F2 che consente di piazzare scommesse per conto dei licenziatari di classe F1 in uno stabilimento mobile di gioco d'azzardo di classe IV e per i titolari di una licenza di classe F2 che consente di piazzare scommesse al di fuori degli stabilimenti di gioco d'azzardo di classe IV, gli articoli 2, 11, 12, 13, 16 e 18 entrano in vigore il primo giorno del ventiquattresimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel *Moniteur belge*.

Articolo 23. L'articolo 14 entra in vigore il primo giorno del [dodicesimo] mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel *Moniteur belge*.